

**Decreto federale
sui contributi e le prestazioni della Confederazione
per i Campionati europei di calcio 2008
(EURO 2008)**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 10 capoversi 1 e 3 della legge federale del 17 marzo 1972¹ che promuove la ginnastica e lo sport;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione autorizza un credito di 3,5 milioni di franchi al massimo per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008), così suddivisi:

- a. un contributo di un milione di franchi alle misure edilizie destinate a migliorare le infrastrutture mediatiche e la sicurezza nei quattro stadi di Basilea, Ginevra, Berna e Zurigo;
- b. un contributo di 500 000 franchi per il finanziamento di una campagna nazionale in favore della prevenzione sanitaria e dell'integrazione sociale per mezzo dello sport in occasione delle partite nei quattro stadi;
- c. prestazioni non fatturate per un ammontare di due milioni di franchi al massimo. Essi vanno compensati all'interno del DDPS.

² Non saranno accordati altri contributi e prestazioni della Confederazione oltre quelli menzionati nel capoverso 1. I contributi alla CISIN già approvati dal Parlamento non ne saranno interessati.

Art. 2

Questo credito è liberato dalla Confederazione se:

- a. l'UEFA decide in favore della candidatura Austria-Svizzera;
- b. l'Associazione svizzera di football (ASF) partecipa con 500 000 franchi al finanziamento della campagna di cui all'articolo 1 lettera b);
- c. i Cantoni e i Comuni interessati dall'organizzazione dell'EURO 2008 partecipano al finanziamento di questa competizione con un importo complessivo di almeno sette milioni di franchi.

¹ RS 415.0

² FF 2002 2388

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3269